

117/3-10

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

29 NOVEMBRE 2010

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato **d'urgenza** nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta ordinaria del **29 Novembre 2010**, alle ore **21,00** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Michele PAOLINO**, che presiede la seduta,

i Consiglieri **AUDANO, BUCCIOL, BURA, CANELLI, CARBONE, CASCIOLA, COPPERI, COPPOLA, DELIZZOS, FREZZA, GATTO, GRIECO, IANNETTI, INVIDIA MILETTO e VALLE.**

In totale, con il Presidente, n. 17 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CAPORALE, GRASSANO, MAGLIANO, MARIELLA, PEPE, PESSANA, SOCCO e TRABUCCO.**

Con l'assistenza del Segretario **Dott. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 232 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE DI PIAZZA BERNINI N. 5. ADOZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA VARIANTE PARZIALE N. 232 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'IMMOBILE DI PIAZZA BERNINI N. 5. ADOZIONE.

Il Presidente PAOLINO, di concerto con i Coordinatori della II Commissione COPPERI e della V Commissione FREZZA, riferisce:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota del 2 novembre 2010 prot. n. 4562-TO6.001/3.232, pervenuta il 3/11/2010 n/s prot. n. 15327 TO2.016/5, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Regolamento Comunale sul Decentramento, in merito alla "Variante Parziale n. 232 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., .concernente l'immobile di piazza Bernini n. 5".

Il presente provvedimento riguarda l'immobile ubicato in piazza Bernini n. 5, ricompreso dal Piano Regolatore vigente nelle "Zone Urbane consolidate residenziali miste", nelle quali gli interventi previsti sono finalizzati al miglioramento della qualità urbana ed alla dotazione di servizi (articolo 12 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione – N.U.E.A.); per il predetto immobile gli interventi ammessi sono fino al risanamento conservativo per ogni porzione dell'edificio.

L'edificio in oggetto è destinato dal P.R.G. ad area SP, "Area a servizi privati di interesse pubblico (comma 68, articolo 8 delle N.U.E.A.), lettera "a": Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive ed è classificato tra gli "edifici di particolare interesse storico".

Il predetto edificio è vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed è segnalato dal testo "Beni culturali ambientali nel Comune di Torino" (1984) a cura del Politecnico di Torino, Dipartimento di Casa-Città.

Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 ricomprende il lotto in oggetto all'interno di aree urbanistiche consolidate, costituite da tessuti edificati compatti.

Il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C. 2) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 55 – 26817/2010 del 20 luglio 2010, colloca l'immobile all'interno dell'area urbanizzata.

La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, proprietaria dell'immobile, in

considerazione della posizione strategica nel tessuto cittadino e delle significative valenze rappresentative, ha presentato una proposta progettuale volta alla valorizzazione ed utilizzo dell'edificio quale sede di alcuni dei propri enti strumentali.

L'ipotesi progettuale prevede di utilizzare i locali del sottotetto (con una superficie di piano pari a mq. 1.293) come sede degli uffici delle Politiche Sociali della Compagnia, del programma Housing e dell'Archivio Storico, introducendo una serie di abbaini con disegno coerente al carattere dell'edificio; l'inserimento di questi ultimi non rientra però tra gli interventi di risanamento conservativo ammessi, così come previsto dall'allegato A delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione, per gli edifici classificati di "rilevante interesse storico".

Al fine di consentire l'ampliamento degli interventi edilizi consentiti sui manufatti, limitatamente alle citate opere da eseguirsi nei locali del sottotetto, tra i quali l'apertura degli stessi abbaini, l'Amministrazione ritiene, pertanto, di pubblica utilità la modifica per lo strumento urbanistico generale mediante variante urbanistica ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale. In particolare, la variante prevede di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) la modifica dell'art. 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., con l'inserimento in calce al comma 28 dello stesso articolo del nuovo comma 29, così come puntualmente descritta nell'elaborato tecnico;
- b) la modifica della tavola 1 – Azionamento Aree normative e destinazioni d'uso – alla scala 1:5.000 – con inserimento del segno grafico individuante l'area a servizi privati con prescrizioni particolari di cui all'art. 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G..

Le trasformazioni progettuali proposte sono soggette comunque al preventivo parere favorevole della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, risultano però compatibili con le caratteristiche morfologiche e costruttive dell'immobile.

In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi", si evidenzia che, ai sensi di tali indirizzi, sono di norma escluse dal processo di valutazione ambientale le varianti parziali "non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli articoli 136,142, e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonchè ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi".

La presente variante interessa un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come sopra richiamato, e situato in un contesto edificato classificato di categoria B) ai sensi del D.M. 1444/1968. Il provvedimento non incide sulla struttura generale dei vincoli nazionali e regionali

indicati dal P.R.G. ed è volto unicamente a consentire l'ampliamento degli interventi edilizi, fermo restando che per l'immobile permangono tra gli interventi ammessi esclusivamente interventi di risanamento conservativo, nel rispetto delle indicazioni della competente Soprintendenza.

In merito a quanto sopra, anche in coerenza con le previsioni degli articoli 1 e 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., che fa divieto alla Pubblica Amministrazione di aggravare il procedimento non per straordinarie e motivate esigenze, si ritiene pertanto che la variante non richieda l'attivazione del processo valutativo discendente dalla deliberazione della Giunta Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931.

In relazione al maggior valore indotto dalla Variante de qua, la proprietà si è resa disponibile a contribuire con risorse aggiuntive per consentire la realizzazione di opere a favore della Città. L'impegno da parte delle proprietà verrà formalizzato attraverso la stipula di apposito atto unilaterale d'obbligo, da perfezionarsi prima dell'approvazione delle presente variante.

Il presente provvedimento non comporta modifica della dotazione di servizi pubblici, ha rilevanza esclusivamente comunale, non presenta incompatibilità con piani sovracomunali vigenti e costituisce variante parziale al P.R.G. vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

Si specifica inoltre che, per effetto di tutte le varianti parziali al P.R.G. vigente adottate ed approvate successivamente alla data di approvazione del P.R.G., compreso il presente provvedimento, non si producono gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 17 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i..

Successivamente all'approvazione del presente provvedimento, si procederà all'aggiornamento del Foglio 8B della Tavola n. 1 del Piano Regolatore Generale e dell'articolo 19 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione – Fascicolo I – del P.R.G., in conformità alla variante sopra descritta.

In data 17 novembre 2010 si è svolta la sessione della II e V Commissione congiunte relativa alla “Variante Parziale n. 232 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'immobile di piazza Bernini n. 5”.

Non essendo emersi rilievi contrari nel corso della discussione, la II e V Commissione congiunta propone di esprimere **parere favorevole** alla “Variante Parziale n. 232 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l'immobile di piazza Bernini n. 5”.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva dal 23/07/96 e n. 175 (n. mecc.

- 9604113/49) esecutiva dal 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** alla “Variante Parziale n. 232 al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.U.R., .concernente l’immobile di piazza Bernini n. 5”.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Bucciol e Gatto.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	15	
Astenuti	1	(Miletto)
Votanti	14	
Voti favorevoli	14	

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** alla “Variante Parziale n. 232 al P.R.G. ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.U.R., concernente l’immobile di piazza Bernini n. 5”.